



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 28 marzo 2018*

---

## **L'AGENDA DEI LAVORI**

1. FRODI FISCALI E PRESCRIZIONE: DOPO LA "TARICCO BIS" DELLA CORTE UE, LA PAROLA ALLA CONSULTA
2. DUBBI SUL POTERE DEI COMUNI DEL LAZIO DI VENDERE AGLI OCCUPANTI I TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI GIA' EDIFICATI
3. SI PUO' NEGARE IN RADICE AI MILITARI IL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE SINDACALE?
4. ADOZIONI, INDENNITA' DI MATERNITA' AL PADRE, SE LA MADRE RINUNCIA: DECIDE LA CORTE
5. "SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE": LE REGIONI VOGLIONO AVERE VOCE IN CAPITOLO

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 10 e del 17 APRILE 2018.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

Roma, 28 marzo 2018



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 22 marzo 2018

## UDIENZA PUBBLICA 10 APRILE 2018

### 1. PRESCRIZIONE E REATI LESIVI DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA - VICENDA TARICCO.

*Reati e pene - Prescrizione - Obbligo per il giudice, in applicazione dell'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, di disapplicare gli articoli 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale, allorché ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA.*

**(R. O. 339/2015, 212/2016)\***

**\*La Corte costituzionale esamina le questioni successivamente alla sentenza Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 dicembre 2017, M.A.S., M.B., causa C-42/17 (c.d. Taricco-bis) sul rinvio pregiudiziale, disposto con ordinanza n. 24 del 2017, per l'interpretazione dell'articolo 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

La Corte di cassazione (r.o. 212/2016) solleva, in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 101, comma secondo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130. La disposizione, la quale ordina l'esecuzione nell'ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona, viene censurata nella parte in cui, imponendo di applicare l'articolo 325 TFUE, come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in C-105/14, Taricco, comporta l'obbligo per il giudice penale di disapplicare gli articoli 160 e 161 del codice penale, relativi agli effetti dell'interruzione della prescrizione, laddove tali effetti impediscano l'accertamento dei fatti in un numero considerevole di casi di gravi frodi in materia di IVA. Con la sentenza Taricco, ricorda il giudice rimettente, la Corte di giustizia ha affermato che l'articolo 325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli articoli 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Il dubbio del giudice rimettente, il quale procede per reati puniti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 e aventi ad oggetto l'IVA, il cui gettito è parzialmente devoluto al bilancio dell'Unione, riguarda la compatibilità della regola enunciata dalla sentenza Taricco con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona, espressi dagli articoli 3, 11, 24, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 101, comma secondo, della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità in materia penale, denunciato sotto i tre profili della riserva di legge, della tassatività della fattispecie e del divieto di retroattività. Anche la Corte d'appello di Milano (r.o.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

339/2015) solleva analoga questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, in riferimento all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, determinando la norma censurata un aggravamento del regime di punibilità di natura retroattiva.

**Norma censurata**

**L. 2 agosto 2008, n. 130**

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007

-----  
Art. 2. Ordine di esecuzione

In vigore dal 9 agosto 2008

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Trattato stesso.

---

**UDIENZA PUBBLICA 10 APRILE 2018**

**2. NORME DELLA REGIONE LAZIO SULL'ALIENAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COLLETTIVA AD USO CIVICO**

*Usi civici - Norme della Regione Lazio - Norme per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva ad uso civico edificati o edificabili.*

**(R. O. 169/2017)**

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 6, che regola l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico, edificati o edificabili. Il rimettente censura, in particolare, la previsione che consente ai Comuni, frazioni di Comuni, università e associazioni agrarie, possessori dei terreni gravati da uso civico, l'alienazione dei beni in questione agli occupatori, se i terreni risultano già edificati, a condizione che le costruzioni siano state realizzate legittimamente o condonate ai sensi della normativa vigente in materia di abusi edilizi.

La norma determinerebbe, secondo il rimettente, la cessazione degli usi civici e, conseguentemente, del vincolo ambientale, a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, e introdurrebbe un caso di liquidazione degli usi civici non contemplato dalla normativa statale che, attraverso la disciplina della destinazione di tali beni, mira alla continuità del patrimonio collettivo e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Il rimettente, pertanto, dubita della conformità di tale disciplina in riferimento agli articoli 3, 9, 117, comma secondo, lett. l) e s), e 118 della Costituzione.

**Norma censurata**

**L.R. 3 gennaio 1986, n. 1**

Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie.

-----  
Art. 8



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili

1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

- a) agli occupatori, se già edificati;
- b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno o di un immobile, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso mediante l'affrancazione dei diritti di uso civico. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione dispone la cessazione definitiva dei diritti di uso civico, a fronte del pagamento di una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno ulteriormente ridotto a 1/5. Nel caso in cui la richiesta pervenga da un acquirente di una sola unità immobiliare, rispetto al complesso edilizio a cui appartiene, la somma da corrispondere a titolo di affrancazione è determinata in base ai millesimi di proprietà condominiale. La predetta norma si applica, altresì, a coloro che rientrano nell'ipotesi di cui al comma 7-bis.

6-bis. Ai fini della determinazione del valore dell'importo dell'affrancazione di cui al comma 6, gli enti titolari dei diritti, avvalendosi dei propri uffici tecnici o dei periti demaniali, approvano con proprio atto deliberativo un criterio estimativo sintetico base, da adottare per ogni singola istanza. L'ente titolare dei diritti civici provvede alla registrazione e alla trascrizione dell'atto deliberativo presso gli uffici finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali).

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

- a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;
- b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;
- c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

7-bis. Il prezzo di alienazione deve essere ridotto fino all'80 per cento dal comune o dalla frazione di comune o dall'università agraria o dall'associazione agraria interessati, quando si tratti di prima casa, purché l'area dell'edificio destinata ad abitazione non sviluppi più di 450 metri cubi. La predetta riduzione si applica, altresì, a coloro che rientrano nell'ipotesi di cui al comma 6.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in dieci annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.

8-bis. Qualora l'alienazione delle terre di proprietà collettiva di uso civico non avvenga ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, esercita il potere sostitutivo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 49 dello Statuto, mediante le proprie strutture ovvero mediante la nomina di un commissario ad acta



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

che non benefici di trattamenti di quiescenza, fermo restando che le spese relative restano a carico dell'ente interessato. L'ente può comunque adempiere autonomamente fino all'effettiva adozione dell'atto sostitutivo.

---

**UDIENZA PUBBLICA 10 APRILE 2018**

**3. MILITARI E LIBERTÀ SINDACALE**

*Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero - Divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.*

**[R. O. 111/2017 (u.p. 10 aprile 2018); R.O. 198/2017 (c.c. 11 aprile 2018)]**

Il Consiglio di Stato (r.o. 111/2017) solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) che vieta ai militari la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale nonché di aderire ad altre associazioni già esistenti. La disposizione censurata, ad avviso del giudice rimettente, contrasterebbe con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 11 e 14 della CEDU, come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi "*Matelly c. Francia*" (ricorso n. 10609/10) e "*Adefdromil c. Francia*" (ricorso n. 32191/09). In base al principio di diritto affermato dalle due pronunce della Corte EDU, ricorda il giudice rimettente, la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione dei menzionati articoli 11 e 14 della Convenzione. Anche la Carta sociale europea riveduta, firmata a Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30, soggiunge il Consiglio di Stato rimettente, consentirebbe solo limitazioni della libertà sindacale per i militari e non una sua radicale obliterazione. Da ciò la distinta questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (r.o. 198/2017) solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo nei medesimi termini già esposti dal Consiglio di Stato, del quale richiama l'ordinanza di rimessione.

**Norma censurata**

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.**

Codice dell'ordinamento militare.

-----  
Art. 1475 Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero

In vigore dal 9 ottobre 2010

(omissis)

2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

(omissis)

---



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## UDIENZA PUBBLICA 10 APRILE 2018

### 4. INDENNITÀ DI MATERNITÀ AL PADRE ADOTTIVO NEL CASO DI RINUNCIA DELLA MADRE ADOTTIVA.

*Maternità e infanzia - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento - Mancata previsione dell'erogazione dell'indennità al padre adottivo nel caso di rinuncia da parte della madre adottiva.*

**(R.O. 88/2017)**

La Corte d'appello di Trieste, collegio lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che riconoscono la corresponsione dell'indennità di maternità alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, in caso di adozione o affidamento di un minore di età inferiore a sei anni.

Il rimettente dubita della legittimità costituzionale in quanto tali norme non consentono, nel caso di rinuncia alla prestazione della madre adottiva, l'attribuzione dell'indennità al padre adottivo, libero professionista.

A parere del giudice *a quo* le disposizioni censurate violerebbero l'articolo 3, commi primo e secondo, della Costituzione determinando un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due figure genitoriali, in special modo con riferimento al caso dell'adozione ove, a suo parere, non ricorrerebbero particolari ragioni per una tutela diversificata della sola figura materna. Il rimettente denuncia, inoltre, la violazione dei principi a tutela della famiglia e della maternità e dell'infanzia richiamando gli articoli 29, primo comma, e 31, commi primo e secondo, della Costituzione. Infine, le norme confliggerebbero, per il tramite del primo comma dell'art. 117 della Costituzione, con gli articoli 12 e 14 della CEDU e gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

#### **Norme censurate**

**D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.**

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

-----  
Art. 70. Indennità di maternità per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

In vigore dal 29 ottobre 2003 al 24 giugno 2015

Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente.

-----  
Art. 72. Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

In vigore dal 28 maggio 2003 al 24 giugno 2015

Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

---

## UDIENZA PUBBLICA 17 APRILE 2018

### 1. COMPETENZE DELLO STATO E DELLE REGIONI NELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

*Servizio civile universale - Programmazione e attuazione - Procedimento di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali e procedura di valutazione ed approvazione dei programmi di intervento - Approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale, dei programmi finanziati con risorse regionali.*

**(Reg. Ric. 43/2017 e 44/2017)**

Le Regioni Veneto (Reg. Ric. 43/2017) e Lombardia (Reg. Ric. 44/2017) impugnano alcune norme del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che, dando attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, lett. d), della legge 6 giugno 2016, n. 106 per la revisione, tra l'altro, della disciplina in materia di servizio civile nazionale, istituisce e disciplina il servizio civile universale.

Il servizio civile universale è finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, comma secondo, della Costituzione.

Le ricorrenti sostengono che nella disciplina del servizio civile universale si realizzi un intreccio di materie che coinvolge la competenza legislativa esclusiva dello Stato e la competenza concorrente quanto residuale delle Regioni. Muovendo da tale premessa le ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e dei principi di leale collaborazione, attribuzione e sussidiarietà per il mancato idoneo coinvolgimento regionale, nella forma dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, nella fase di programmazione delle attività del servizio civile universale e, per la Regione Lombardia, anche nell'individuazione, nell'articolo 3, dei settori di intervento. La Regione Veneto, inoltre, censura con riferimento agli articoli 117 e 120 della Costituzione, anche l'art. 5, comma 5, relativo all'approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei programmi di



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

intervento con il “mero coinvolgimento regionale”, ritenuto inidoneo, rispetto all’intesa, a preservare e valorizzare le competenze regionali.

Entrambe le regioni ricorrenti, infine, denunciano l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 40 del 2017 che sottopone i programmi di servizio civile universale finanziati con risorse proprie regionali alla previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della verifica della corrispondenza con i principi e le finalità del servizio civile universale. Tale previsione sarebbe lesiva dell’autonomia finanziaria di spesa regionale e, per la Regione Lombardia, anche non rispettosa dei principi di buona amministrazione, proporzionalità, ragionevolezza e del principio di attribuzione.

### **Norme impugnate**

#### **D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40.**

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

-----  
Capo II

Programmazione e attuazione del servizio civile universale

Art. 4. Programmazione

In vigore dal 18 aprile 2017

(omissis)

4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall’articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

-----  
Art. 5. Programmi di intervento

In vigore dal 18 aprile 2017

(omissis)

5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all’articolo 24.

(omissis)

-----  
Art. 7. Funzioni delle regioni e province autonome

In vigore dal 18 aprile 2017

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

(omissis)

d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all’albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto.

(omissis)

---